

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


**Dipartimento Amministrativo**  
**Servizio Acquisti Metropolitan**




## **CAPITOLATO SPECIALE**

- Per gli aspetti giuridico - amministrativi: Servizio Acquisti Metropolitan Azienda USL di Bologna
- Per gli aspetti tecnici: Ingegneria Clinica dell'AUSL di Imola

**CONDIZIONI PARTICOLARI**  
**PROCEDURA APERTA N. 86/2016**  
**PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SETTENNALE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO**  
**OSSEA DIGITALE E ORTOPANTOMOGRAMFO DIGITALE PER LE ESIGENZE DELLA**  
**UO DI RADIOLOGIA DELL'AUSL DI IMOLA.**



INDICE	
Articolo 1	Oggetto della fornitura .....3
Articolo 2	Importo e durata della fornitura .....3
Articolo 3	Conformità alla legislazione vigente e alle norme tecniche .....3
Articolo 4	Tutela della salute nei luoghi di lavoro .....4
Articolo 5	Responsabilità e sicurezza .....4
Articolo 6	Azioni correlate alla consegna .....5
Articolo 7	Privacy .....5
Articolo 8	Consegna, installazione e messa in funzione dei dispositivi .....5
Articolo 9	Accettazione e collaudo .....6
Articolo 10	Formazione.....7
Articolo 11	Garanzia e assistenza tecnica .....7
Articolo 12	Notifica di rischi o richiami .....9
Articolo 13	Sub-appalto .....9
Articolo 14	Modalità da seguire nella compilazione e inoltro della documentazione contabile .....9
Articolo 15	prezzi .....11
Articolo 16	Penali.....11
Articolo 17	Risoluzione del contratto .....13
Articolo 18	Referenti delle attività e controlli.....14
Articolo 19	Segnalazione all’Ente Certificatore .....14
Articolo 20	Segnalazione sui certificati di buona esecuzione .....15
Articolo 21	Segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .....15
Articolo 22	Fallimento- Liquidazione – Ammissione a procedure concorsuali .....15
Articolo 23	Spese contrattuali e di trasporto .....16
Articolo 24	Brevetti industriali e diritti di autore.....16
Articolo 25	Licenze d’uso dei programmi .....16
Articolo 26	Recesso dal contratto .....16
Articolo 27	Norme di riferimento e Foro competente.....17
Articolo 28	Elezione del domicilio .....17
Articolo 29	Informazioni.....17
Articolo 30	Documentazione di gara.....17



### **Articolo 1 Oggetto della fornitura**

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura in noleggio per un periodo di 7 anni, di un SISTEMA DIAGNOSTICO OSSEA DIGITALE e ORTOPANTOMOGRAMMA DIGITALE, comprensivo di eventuali lavori di installazione e interfacciamento al sistema RIS PACS Aziendale, per le esigenze della UO DI RADIOLOGIA dell'Ausl di IMOLA d'ora in avanti denominata Azienda Sanitaria.

Le caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature sono descritte in maggiore dettaglio in Allegato A.

La fornitura si intende costituita da **dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica** e degli accessori necessari per il corretto funzionamento dei dispositivi offerti.

Inoltre la fornitura si intende "chiavi in mano"; pertanto la ditta dovrà precedere eventuali allacciamenti e/o posizionamenti particolari.

La fornitura si intende costituita da un unico lotto che dovrà essere completo di tutto quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale, nulla escluso.

La valutazione qualitativa relativa alle caratteristiche tecniche verrà effettuata sulla base della documentazione tecnica presentata.

Il servizio di assistenza tecnica, effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria in **Allegato B**, dovrà essere conforme a quanto richiesto all'**articolo 11** del presente Capitolato Speciale; **la valutazione qualitativa relativa all'assistenza tecnica verrà effettuata sulla base di quanto riportato.**

La ditta aggiudicataria dovrà fornire a titolo gratuito, tutti i kit, il materiale di consumo, gli accessori, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso.

### **Articolo 2 Importo e durata della fornitura**

La durata del noleggio è di **7anni** dalla data del collaudo definitivo dell'attrezzatura, risultante da apposito verbale.

L'importo massimo complessivo per i 7 anni del noleggio (uso dell'apparecchiatura e assistenza tecnica, installazione ed oneri finanziari) è pari ad € 406.000 oltre IVA


Alla scadenza dei sette anni del contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva, a suo insindacabile giudizio e dopo aver interpellato la Ditta, la facoltà di rinnovare il suddetto contratto per un ulteriore anno; in tal caso, sarà corrisposto alla ditta il solo costo dell'assistenza tecnica. Alla scadenza del contratto di fornitura, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare i 180 giorni.

Allo scadere della fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà ritirare a proprie spese tutti i dispositivi installati, fatte salve diverse indicazioni da parte dell'Azienda Sanitaria.

### **Articolo 3 Conformità alla legislazione vigente e alle norme tecniche**

Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell'Unione Europea e relativa legislazione nazionale di recepimento:

- Direttiva Europea 93/42 recepita dal Decreto Legislativo 46/97 e successive modifiche e integrazioni (Direttiva Europea 2007/47 recepita dal Decreto Legislativo 37/2010) concernente i dispositivi medici e relativi accessori



- Direttiva Europea 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336) e successive modifiche e integrazioni relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che presentano rischi in termini di compatibilità elettromagnetica
- Direttiva Europea 2006/95/CE (Bassa Tensione ex 73/23) e successive modifiche e integrazioni relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modifiche ed integrazioni recepita dal Decreto Legislativo 17/2010
- Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Eventuali ulteriori disposizioni di legge specifiche per i dispositivi offerti e non presenti nell'elenco di cui sopra

La Ditta Partecipante deve inoltre indicare per tutti i dispositivi offerti, se del caso, la rispondenza alle eventuali norme tecniche armonizzate e relative norme tecniche nazionali di recepimento e, qualora non rispettate, le alternative adottate dal fabbricante per soddisfare i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nella direttiva di settore. In particolare i dispositivi oggetto della fornitura dovrebbero essere conformi alle seguenti norme tecniche:

- Norma IEC EN 60601-1 (CEI 62-5) - Apparecchi Elettromedicali
- Eventuali norme particolari

#### **Articolo 4 Tutela della salute nei luoghi di lavoro**

L'Azienda Sanitaria ritiene che, dopo una valutazione delle competenti Direzioni tecniche, le attività oggetto del presente contratto i rischi di interferenza non comportano costi.

Per i rischi specifici dell'Azienda Sanitaria occorre fare riferimento all'art. successivo.

#### **Articolo 5 Responsabilità e sicurezza**


L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta risponde pienamente per danni procurati ai locali, a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, anche a causa del malfunzionamento delle apparecchiature oggetto del presente capitolato, ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Il personale adibito ad ogni attività prevista dal presente capitolato deve essere coperto da tutela assicurativa.

La ditta ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori. A tal fine alla Ditta assegnataria verrà messo a disposizione il fascicolo informativo redatto ai sensi degli artt. 26 e 36 del D.lgs. n. 81/2008 sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e da adottare (consultabile sul sito: Azienda USL di Imola: [www.ausl.imola.bo.it/](http://www.ausl.imola.bo.it/) sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola).

L'impresa si **impegna a rispettare quanto richiesto nel suddetto fascicolo.**



## **Articolo 6 Azioni correlate alla consegna**

Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta Aggiudicataria, la stessa Ditta dovrà rispettare:

- Consegna e installazione: NON vi è disponibilità di magazzini di stoccaggio, pertanto sarà necessario che la consegna e l'installazione ove richiesta dall'AUSL siano contestuali; l'installazione deve prevedere, a completa cura e spese della Ditta aggiudicataria, la messa in funzione e le relative prove e verifiche funzionali.
- Ritiro e smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l'installazione dei dispositivi: nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il periodo di installazione dei dispositivi (vedi **Articolo 8**)

## **Articolo 7 Privacy**

Tutti i dispositivi offerti dovranno consentire il trattamento dei dati personali in adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta Aggiudicataria, su richiesta dell'Azienda, dovrà specificare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni. In particolare, la Ditta Aggiudicataria dovrà descrivere come vengono gestite, se applicabili:

- Le credenziali e la procedura di autenticazione;
- Il sistema di Autorizzazione;
- La sicurezza contro le intrusioni;
- L'aggiornamento del software;
- L'antivirus;
- La crittografia e l'archiviazione;
- Le politiche di back-up;
- L'archiviazione legale.

## **Articolo 8 Consegna, installazione e messa in funzione dei dispositivi**

Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta Aggiudicataria dalla UO di Ingegneria Clinica la consegna del sistema deve avvenire entro 60 gg solari continuativi dalla aggiudicazione definitiva.


Il bene dovrà essere consegnato "chiavi in mano", dotato di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il rispetto delle norme vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.

Gli oneri di introduzione, di posizionamento e di installazione dei dispositivi nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate ed installate nei locali che saranno messi a disposizione dall'Azienda.

Gli imballi che, a giudizio del personale dell'Azienda, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione saranno rifiutati e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura dei dispositivi, una copia del manuale d'uso in lingua italiana per ogni tipologia di apparecchiatura; dovrà, inoltre, fornire a proprie spese, se pertinente, tutto l'eventuale materiale (reagenti, materiale di consumo e quant'altro occorra) necessario all'installazione delle apparecchiature. Saranno altresì a carico della Ditta tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri della responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa.



La Ditta Aggudicataria dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l'installazione dei dispositivi.

I tempi necessari per l'installazione, la messa in funzione, l'istruzione del personale e quant'altro occorra per rendere perfettamente operanti i sistemi, dovranno essere concordati con il referente del reparto ed essere contenuti al massimo in 10 giorni solari dalla consegna, fatti salvi ulteriori accordi formalizzati connessi alle esigenze organizzative del Reparto.

L'installazione e la messa in funzione delle apparecchiature dovranno essere:

- effettuati da personale tecnico specializzato della Ditta Aggudicataria;
- eseguiti "a regola d'arte", in conformità alle norme vigenti e garantendo la piena funzionalità dei dispositivi;
- comunicati all' Ingegneria Clinica tramite la consegna del Verbale di Installazione.

L'installazione dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sarà obbligo della Ditta Aggudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

E' a carico della Ditta Aggudicataria l'eventuale fornitura di hardware, software e PC sia per il collegamento in rete che per la gestione del colloquio con host computer.

Qualora la Ditta Aggudicataria non riesca ad ottemperare a quanto sopra entro i tempi ivi indicati l'Azienda si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggudicataria la penale specificata all'art. 16.

Dovranno essere inoltre forniti (in allegato al verbale di installazione e messa in funzione del sistema) i verbali relativi alle verifiche di sicurezza (secondo la norma IEC EN 60601-1 CEI 62-5) e ai controlli di qualità prestazionali e funzionali. Le verifiche di sicurezza e i controlli di qualità devono essere eseguiti a carico della Ditta Aggudicataria.

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata all' Ingegneria Clinica dell' Azienda per le verifiche di competenza.

## **Articolo 9 Accettazione e collaudo**


Il contratto di noleggio disciplinato dal presente Capitolato Speciale **decorre dalla data di collaudo positivo dei dispositivi da parte dell'Ingegneria Clinica della Azienda Sanitaria.**

Il collaudo di accettazione verrà eseguito entro e non oltre 10 giorni solari continuativi dalla data di installazione e messa in funzione delle apparecchiature alla presenza dei referenti Aziendali. La Ditta Aggudicataria dovrà fornire a proprie spese tutto il materiale necessario all'uso delle apparecchiature durante il periodo del collaudo.

L'ingegneria Clinica si riserva la facoltà di effettuare in sede di collaudo **ogni verifica ritenuta opportuna** per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura alle esigenze dell'Azienda Sanitaria, a quanto richiesto in Capitolato ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui non si evidenziassero irregolarità, l'Ingegneria Clinica dichiarerà il collaudo positivo.

Qualora si riscontrassero carenze di qualsiasi natura, al momento delle verifiche di collaudo del bene, l'Azienda Sanitaria si impegna a comunicarle per iscritto alla Ditta fornitrice, la quale dovrà provvedere entro 30gg. solari dalla trasmissione della richiesta, a completare quanto richiesto. Qualora la Ditta non ottemperasse entro il termine sopra indicato, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare alla Ditta fornitrice le penali specificate all'**art.16** e di dichiarare il collaudo negativo. In caso di esito negativo del collaudo, la Ditta Aggudicataria inadempiente provvederà a proprio carico a disinstallare ed a ritirare immediatamente i dispositivi.



Le date di consegna e collaudo delle apparecchiature dovranno essere concordate tra la Ditta Aggiudicataria, il servizio destinatario e l'Ingegneria Clinica.

Non è ammessa la consegna diretta al Servizio utilizzatore senza previo accordo con l'Ingegneria Clinica.

Ai fini della determinazione dell'esito del collaudo e della data di inizio della garanzia non saranno tenuti in considerazione moduli e/o documenti diversi da quelli ufficialmente in uso presso l'Azienda Sanitaria a tale scopo ancorché firmati e/o vistati da operatori dell'Azienda medesima.

## **Articolo 10    Formazione**

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata formazione gratuita del personale dell'Azienda Sanitaria, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione autonoma (operata dagli utilizzatori così come definito dalle norme UNI 9910).

L'avvenuta formazione dovrà essere attestata, se richiesto, da un documento in cui saranno riportati i nominativi che hanno ricevuto l'istruzione e controfirmato dalla Ditta fornitrice (nella persona che ha eseguito il corso).

La formazione del personale dovrà essere concordata con i referenti dell'Azienda Sanitaria che verranno indicati durante il periodo previsto per l'installazione e messa in funzione.

Qualora, **durante il periodo del noleggio**, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all'uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione.

Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell'Azienda Sanitaria, in tempi compatibili con le necessità dell'UO interessata, per:

- Avviare l'attività legata all'uso del nuovo dispositivo;
- Supplire ad eventuali carenze formative;
- Aggiornare il personale su modalità innovative o migliorative di gestione ed uso dei dispositivi
- Fornire supporto a personale non ancora formato.


Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tali impegni, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare le penali specificate dal successivo **Articolo 16** al punto **“Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto”**.

La Ditta Partecipante dovrà presentare, unitamente all'offerta tecnica, una sintesi degli argomenti che tratterà durante il corso di formazione del personale sanitario e per il personale tecnico dell'Ingegneria Clinica.

## **Articolo 11    Garanzia e assistenza tecnica**

La valutazione dell'assistenza tecnica fornita verrà effettuata sulla base di quanto riportato nell'Allegato B, la cui compilazione è OBBLIGATORIA. Deve essere compilata la scheda in ogni sua voce, senza fare riferimento ad allegati non richiesti.

Qualsiasi documento fornito che contenga elementi in contrasto con quanto indicato e sottoscritto nell'Allegato B sarà considerato nullo agli effetti della trattativa.



Per i Dispositivi Medici (93/42/CE – 07/47/CE) la Ditta Aggiudicataria si obbliga a conservare, nelle operazioni di manutenzione e di aggiornamento tecnologico, tutte le caratteristiche originali che hanno consentito l'applicazione della marcatura CE, ed a seguire tutte le indicazioni fornite dal fabbricante.

Gli operatori addetti all'assistenza tecnica dovranno avere capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed informati.

Durante il periodo di noleggio la ditta aggiudicataria si impegna a:

1. garantire un servizio di assistenza senza alcun onere per l'Azienda Sanitaria, secondo le modalità e i tempi di intervento indicate nel successivo comma “**ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA**” o, se migliorativi, nell'**Allegato B**.
2. provvedere gratuitamente con personale proprio specializzato a tutti gli interventi ed attività che si rendessero necessarie per il ripristino della funzionalità dei sistemi offerti, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio.
3. effettuare le manutenzioni preventive, rispettando la periodicità e le modalità indicate del fabbricante e i controlli periodici secondo le norme CEI vigenti; i ricambi e i materiali necessari dovranno essere forniti gratuitamente

L'Azienda Sanitaria rimborserà il solo costo dei ricambi (vedi sezione 3 allegato E) e **solo** nel caso in cui verrà comprovato dalla ditta fornitrice che i guasti e le rotture siano derivate da uso doloso da parte del proprio personale.

Durante il periodo del noleggio, l'Azienda Sanitaria si riserva il diritto, a fronte di guasti e ripetuti fermi macchina, di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione a titolo gratuito dei dispositivi installati. La disinstallazione ed il ritiro dei dispositivi in uso e la consegna e l'installazione dei nuovi dispositivi sono a carico della Ditta Aggiudicataria. In seguito a tale intervento straordinario, verrà eseguita una nuova procedura di collaudo.

### **ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA**


Per i sistemi oggetto del presente capitolato la ditta aggiudicataria deve garantire, sin dal momento della consegna (e pertanto anche prima della conclusione del collaudo), il mantenimento in efficienza e secondo gli standard qualitativi e di sicurezza previsti dal costruttore e dalle norme vigenti e per tutto il periodo del noleggio (assistenza tecnica e fornitura parti di ricambio originali) – in caso di impossibilità ad effettuare la manutenzione, la ditta deve impegnarsi a sostituire a titolo gratuito il dispositivo con altro nuovo, di caratteristiche uguali o superiori a quello non mantenuto.

La ditta fornitrice deve inoltre garantire che la ditta manutentrice indicata operi secondo gli standard forniti dal fabbricante e secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia e che il personale preposto alle manutenzioni venga costantemente formato e aggiornato.

La ditta si deve impegnare ad intervenire secondo gli standard e la tempistica richiesta in caso di contratto e più precisamente:

- **intervento tecnico in loco** non superiore a 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento (o, se migliorativo, secondo quanto dichiarato in **Allegato B**)
- **risoluzione e ripristino** (o sostituzione temporanea con apparecchiatura di caratteristiche uguali o superiori a quella guasta) non superiore a 3 giorni lavorativi (o, se migliorativo, secondo quanto dichiarato in **Allegato B**). In caso di sostituzione con apparecchiatura diversa da quella guasta, la ditta dovrà garantire idonea formazione all'uso dell'apparecchiatura sostitutiva.





Eventuali proposte differenti da quanto sopra richiesto, a meno che non siano da considerarsi migliorative per la Azienda Sanitaria, non verranno prese in considerazione.

**La ditta fornitrice si impegna, per sé e per proprie agenzie di manutenzione autorizzate, a trasmettere copia dei fogli di lavoro all' Ingegneria Clinica dell' Azienda Sanitaria per tutti gli interventi di manutenzione effettuati durante l'intero ciclo di vita delle apparecchiature; detta copia, controfirmata dal personale dell'unità operativa, dovrà pervenire alla sede del Ingegneria Clinica entro 24 ore dall'intervento, risolutivo o meno.**

In caso di mancata assistenza tecnica nell'ambito dei periodi temporali riportati in **Allegato B**, l'Azienda Sanitaria si riserva di non invitare la ditta alle procedure di fornitura sottosoglia per un periodo da 12 a 24 mesi e segnalare il disservizio all'Ente certificatore della ditta aggiudicataria secondo le modalità previste dal successivo **Articolo 19**.

Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare le sanzioni economiche previste al successivo **Articolo 16**.

In caso di stipula di contratto di manutenzione, durante il periodo di copertura contrattuale, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire gli upgrade software e hardware messi sul mercato **senza maggiorazione dei prezzi**.

**Qualora la Ditta Partecipante offra sistemi per diagnosi di funzionamento e di guasto in remoto, devono presentare adeguata documentazione, al fine di poter permettere all'U.O. Informatica ed all'Ufficio Privacy di esprimere i pareri di competenza.**

#### **Articolo 12 Notifica di rischi o richiami**

La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo fax, all'Ingegneria Clinica e dell' Azienda Sanitaria ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione.

In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate nel successivo **Articolo 16**.

#### **Articolo 13 Sub-appalto**

E' vietata qualunque cessione o subappalto di tutta o di parte della fornitura, senza autorizzazione scritta da parte dell' Azienda, sotto pena di risoluzione del contratto e perdita della cauzione, nonché del risarcimento di ogni eventuale conseguente danno (vedi **Articolo 16**).

I provvedimenti suddetti saranno adottati dall' Azienda Sanitaria con semplice atto amministrativo senza bisogno di messa in mora né pronuncia del giudice.

#### **Articolo 14 Modalità da seguire nella compilazione e inoltro della documentazione contabile**


In quanto noleggjo, la Ditta provvederà all'emissione delle fatture in modo **trimestrale posticipato** per il canone di noleggjo stabilito e ad avvenuto collaudo.

La fatturazione delle apparecchiature da parte della Ditta Aggiudicataria dovrà essere intestata a:

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as\_BO66

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47



Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:  
AZIENDA USL DI IMOLA  
Codice Fiscale: 90000900374  
Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.


Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:



- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Imola dovrà emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

#### **Articolo 15 prezzi**

Il prezzo di assegnazione si intende fisso ed invariabile.

Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria anche in sede di rinnovo.


**Nel caso sia previsto, il contributo CONAI deve sempre essere compreso nei prezzi offerti.**

#### **Articolo 16 Penali**

La fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difforni rispetto agli obblighi contrattuali.

Le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito:

- **Ritardata consegna dei dispositivi** in tempi superiori a quelli indicati dall'**articolo 8**. In tal caso l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale **del 0.1%** dell'importo annuo della fornitura **per ogni giorno solare di ritardo**, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell'attivazione del contratto.




- **Installazione, messa in funzione** dei dispositivi e consegna al Ingegneria Clinica del **Verbale di Installazione** in tempi superiori a quelli indicati dall'**Articolo 8 e dall'Allegato A**). In tal caso l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo **0.5%** dell'importo annuo della fornitura **per ogni giorno solare di ritardo**, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell'attivazione del contratto.
- **Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato**. In tal caso, la Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari allo **0.5%** dell'importo annuo della fornitura **per ogni giorno solare fino alla risoluzione**, oltre ad un eventuale risarcimento danni.
- **Carenze documentali o di qualsiasi altra natura – rilevate in fase di collaudo** (vedi **Articolo 9**). L'Azienda Sanitaria, per ogni carenza rilevata in fase di collaudo, si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari allo **0.5%** dell'importo annuo della fornitura **per ogni giorno solare fino alla chiusura positiva del collaudo**, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell'attivazione del contratto
- **Mancanza di corsi di formazione** supplementari o mancanza di **affiancamento** di personale tecnico esperto (vedi **Articolo 10**). In tal caso, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **€ 500,00** per ogni giornata di formazione non eseguita rispetto alle richieste.
- **Non rispondenza degli interventi di manutenzione** con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. In tal caso, la Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari allo **0.5%** dell'importo annuo della fornitura, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Nel caso in cui si verificano **ritardi sulle manutenzioni correttive** (verificati attraverso segnalazione da parte del referente Aziendale o evidenza documentale), la Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare un'ulteriore penale, pari allo **0.2%** del totale annuo della fornitura **per ogni giorno solare di ritardo**, fino alla risoluzione del guasto
- **Notifica** all'Ingegneria Clinica e di ogni **richiamo, alerts** o **difetto** di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati nel presente capitolato. In tal caso, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo **0.1%** dell'importo annuo della fornitura **per ogni giorno solare di ritardo**.

In caso di **reclami**, provenienti dal Servizio Utilizzatore e/o da altri Servizi dell'Azienda per comportamenti, omissioni e/o fatti direttamente imputabili alla ditta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **€ 500,00**

In tutti gli altri casi di **disservizi** documentati, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **€ 500,00**

L'importo delle ultime due tipologie di penali sopra citate si intende raddoppiato qualora la non conformità viene contestata immediatamente dopo la prima volta.

Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi successivo **Articolo 17**).



L'Azienda provvederà altresì a **segnalare le penali applicate e le non conformità riscontrate** a carico della Ditta Aggiudicataria **nell'Albo Fornitori** ([www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it)).

Come previsto dal successivo **Articolo 20**, ogni segnalazione relativa al presente contratto a carico della ditta sarà riportata sul certificato di buona esecuzione.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura (art. 145 DPR 207/2010).

**L'APPLICAZIONE DELLE PENALI AVVERRA' IN MODO AUTOMATICO ATTRAVERSO L'EMISSIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMPETENTI DI UNA NOTA DI ADDEBITO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 DEL D.P.R. N. 633/72 OPPURE STORNATI DAI CANONI CONTRATTUALI.**

#### **Articolo 17 Risoluzione del contratto**

Qualora il fornitore venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti, nell'arco di tempo previsto dal presente contratto di fornitura, l'Azienda Sanitaria procederà con **formale contestazione** motivata ed invito a conformarsi immediatamente alle norme contrattuali.

Dopo l'eventuale **seconda contestazione**, l'Azienda Sanitaria a suo insindacabile giudizio, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto "**ipso facto et jure**" senza alcuna pronunzia dell'autorità giudiziaria, incamerando il deposito cauzionale se presentato ovvero non procedendo al pagamento della/e fattura/e, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta


In particolare l'Azienda Sanitaria si riserva di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 e segg. del Codice Civile quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di macchine o impianti, o parti di essi, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrispondano alle caratteristiche convenute o non garantiscano i requisiti qualitativi minimi, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole o quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere i danni derivanti dal mancato completamento della fornitura; la valutazione dei danni verrà effettuata da un professionista incaricato dall'Azienda.

L'Azienda Sanitaria, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere alla ditta il completo risarcimento dei costi che si vede costretta a sostenere a causa di un comportamento direttamente imputabile alla ditta.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta aggiudicataria risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'Azienda Sanitaria.

La risoluzione del contratto comporta l'esclusione della ditta dalla partecipazione alle gare indette dall'Azienda un periodo di 12 mesi, in ottemperanza dell'articolo 38- comma I°, lettera f) del D.Lgs 163/2006.



In caso di mancata assistenza tecnica nell'ambito per il periodo temporale riportato nell'**Allegato B**, l'Azienda Sanitaria si riserva di non invitare la ditta alle procedure sottosoglia di fornitura per un periodo da 12 a 24 mesi.

### **Articolo 18 Referenti delle attività e controlli**

L'Azienda Sanitaria, prima dell'inizio del contratto, comunicherà alla Ditta aggiudicataria il referente aziendale per le attività oggetto del presente capitolato.

La Ditta dovrà, sempre prima dell'inizio del contratto, comunicare il proprio referente nei rapporti contrattuali con l'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria si riserva di effettuare qualsiasi tipo di controllo, anche senza il concorso del fornitore. La verifica delle apparecchiature e degli eventuali software è effettuata da esperti incaricati dall'Azienda Sanitaria e può essere anche condotta mediante appositi programmi certificati o dichiarati idonei dai competenti organismi ed al fine di constatare che la manutenzione ed assistenza alle apparecchiature avvenga in base a quanto previsto dal presente capitolato e che dopo l'intervento manutentivo esse siano in grado di svolgere le funzioni richieste e di assicurare prestazioni regolari in condizioni di normale funzionamento.

Quando le apparecchiature o parti di esse, non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, la verifica è ripetuta con le stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta.

Se le prestazioni previste dal presente contratto sulle attrezzature risultassero, a giudizio dei Responsabili dell'Azienda Sanitaria, in tutto o in parte di qualità inferiore ed effettuate in modo difforme rispetto a quanto stabilito la Ditta sarà tenuta a eseguirle nuovamente a sue spese, entro i termini stabiliti dal presente contratto, dopo il primo intervento ritenuto non idoneo, salvo il risarcimento di eventuali danni.

Gli interventi di manutenzione ed assistenza sulle attrezzature ed i servizi prestati dovranno corrispondere a quanto stabilito dal presente contratto e con quanto autorizzato e riscontrato dall'Ingegneria Clinica ; eventuali prestazioni non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza non saranno pagate.


Il Fornitore:

- si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche;
- si obbliga a dare immediata comunicazione ai suddetti referenti, per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività previste dal presente documento;
- è obbligato, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva ragione;
- è obbligato, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

### **Articolo 19 Segnalazione all'Ente Certificatore**

All'accertamento delle seguenti inadempienze contrattuali, l'Azienda Sanitaria provvederà a segnalare la non conformità e il comportamento dell'impresa aggiudicataria all'Ente che ha rilasciato la certificazione qualità dell'impresa:

- Non conformità indicate nell'**Articolo 16**, dai quali sia derivata l'applicazione di una



- penale;
- **Risoluzione del contratto**, così come stabilito dall'**Articolo 17** del presente Capitolato Speciale;
- In caso di mancata assistenza tecnica nell'ambito per il periodo temporale riportato nell'**Allegato B**.

La segnalazione sarà, contestualmente e per conoscenza, inviata anche alla stessa impresa.

#### **Articolo 20 Segnalazione sui certificati di buona esecuzione**

Tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l'applicazione di una penale, saranno riportate nella posizione dell'impresa sull'Anagrafe Fornitori Aziendale.

Tutte le segnalazione riportate sull'Anagrafe Fornitori Aziendale, saranno successivamente riportate nei certificati rilasciati dall'Azienda Sanitaria, su richiesta dell'impresa e previsti dall'articolo 42 del Codice dei Contratti, tesi a comprovare l'avvenuta fornitura ai sensi dell'articolo 48 dello stesso Codice.

#### **Articolo 21 Segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

In caso di **false dichiarazioni** rilasciate dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, l'Azienda Sanitaria procederà alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso Codice, per l'adozione delle sanzioni previste. Alla segnalazione all'Autorità, l'Azienda procederà ad incamerare il deposito cauzione definitivo.


Qualora le **false dichiarazioni** attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, l'Azienda procederà inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all'applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.

Si precisa, infine, che le **false dichiarazioni** rese nel corso della presente gara, costituiscono, a norma dell'articolo 38 lettera h) del Codice degli Appalti, causa di non ammissione alle successive gare espletate dall'Azienda per almeno un periodo di un anno.

#### **Articolo 22 Fallimento- Liquidazione – Ammissione a procedure concorsuali**

In caso di **fallimento** del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di **morte, interdizione, inabilitazione o fallimento** del medesimo, l'Azienda può, come previsto dall'articolo 37 comma 18 del Codice, proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dallo stesso codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Azienda può recedere dall'appalto.

Ai sensi dell'articolo 38 comma 19 del Codice, in caso di **fallimento** di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di **morte, interdizione, inabilitazione o fallimento** del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o



forniture ancora da eseguire.

### **Articolo 23 Spese contrattuali e di trasporto**

Sarà a esclusivo carico della ditta ogni costo inerente e conseguente al contratto di fornitura oltre che gli obblighi ed oneri seguenti.

- tutte le spese contrattuali di bollo, registro ecc., le spese per le copie dei documenti vari;
- l'amministrazione appaltante non risponderà di qualsiasi danno per avarie, manomissioni, asportazioni o altre cause accertate o ignote, inerenti i materiali e le attrezzature fino alla assunzione in consegna da parte della committente medesima;
- tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di tutte le leggi inerenti la sicurezza fisica del personale che esegue il servizio;
- Il trasporto dei beni che si dovesse rendere necessario in relazione alla manutenzione è a completo carico della ditta, sulla quale ricade anche l'onere di eventuali danni subiti dal bene durante il trasporto stesso.

E', inoltre, ad esclusivo carico della ditta oltre al **ritiro degli imballaggi e la** raccolta di imballaggi secondari e terziari, così come previsto dal D.lgs n. 22/97 nel testo vigente anche per il ritiro di parti sostituite, materiali esausti o danneggiati, relativi alla riparazione.

### **Articolo 24 Brevetti industriali e diritti di autore**

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di questa Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, comprese le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Nell'ipotesi di azione giudiziaria l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

### **Articolo 25 Licenze d'uso dei programmi**

Nel caso sia previsto nel presente il servizio di aggiornamento di nuove release di software la Ditta deve garantire per un anno, o come previsto dalla comunicazione di aggiudicazione o dall'offerta economica, l'Azienda Sanitaria per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti dei programmi non imputabili all'Amministrazione.

Qualora l'Azienda Sanitaria sia proprietaria del software applicativo installato sull'apparecchiatura, la Ditta si impegna a fornire una copia degli aggiornamenti su supporto magnetico o ottico all'Ingegneria Clinica.


La Ditta deve provvedere nel caso vengano denunciati difetti o vizi a ripristinare la piena funzionalità dei programmi o provvedere alla loro sostituzione.

La Ditta è obbligata all'installazione di tutti i programmi richiesti e necessari allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato e tale prestazione si intende ricompresa nel corrispettivo stabilito per il contratto di assistenza e manutenzione.

### **Articolo 26 Recesso dal contratto**

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Sanitaria, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.





### **Articolo 27 Norme di riferimento e Foro competente**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Capitolato Speciale, si fa richiamo alle discipline del Capitolato Generale d'Oneri, in visione presso il Servizio Acquisti Metropolitanò dell'Azienda USL di Bologna - Via Gramsci, n.12 - tel. 051 6079642/43.

Resta inteso che tutte le clausole di fornitura in contrasto con il Capitolato Generale d'Oneri e con il presente Capitolato Speciale, si considerano non accettate dall'Azienda e nulle agli effetti della gara.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

### **Articolo 28 Elezione del domicilio**

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente Capitolato Speciale, la Ditta Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e l'Azienda presso la sede di Via Castiglione, 29 a Bologna.

### **Articolo 29 Informazioni**

Per ogni ulteriore informazione, relativa al presente Capitolato, le Ditte concorrenti potranno rivolgersi alla Dott.ssa Stefania Zuccarelli (s.zuccarelli@ausl.bologna.it), Servizio Acquisti Metropolitanò - Via Gramsci n. 12 - Bologna - tel. 051 6079938 tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13.

### **Articolo 30 Documentazione di gara**


Fanno parte della documentazione di gara:

- a) Il presente capitolato, la Lettera di Invito con i seguenti allegati:
  - Allegato A - Caratteristiche tecniche di minima delle apparecchiature**
  - Allegato A1 Questionario DR e Ortopanto**
  - Allegato B - Scheda Assistenza e Formazione DR**
  - Allegato B1 - Scheda Assistenza e Formazione ORTOPANTO**
  - Allegato C - Modulo elenco dispositivi**
  - Allegato C1 Modulo BD\_RDM**
  - Allegato D - Elenco Centri di riferimento per visita commissione**
  - Allegato E - Schema offerta**
  - Allegato OCN\_Radiologia\_P2**
  - Allegato OCN\_Radiologia\_PR**

PER ACCETTAZIONE LA DITTA:

\_\_\_\_\_

(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante)



Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Ditta dichiara di accettare il contenuto del presente Capitolato Speciale, in particolare i seguenti articoli: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art.19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 Art. 25 , Art. 26 e Art 27

PER ACCETTAZIONE LA DITTA:

\_\_\_\_\_  
(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante)